

Sentenza del 26 ottobre 2019

– Giudice designato: Dott. Stefano Franchioni

La *ratio* della revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l. fall. è quella di tutelare la *par condicio creditorum* attraverso la ricostituzione del patrimonio dell'impresa, eventualmente depauperato nel periodo antecedente al fallimento.

Con l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. (che esclude dalla revocatoria "*i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso*") si è inteso evitare che l'impresa in difficoltà si potesse trovare in una situazione di "isolamento" e paralisi, ma ciò limitatamente ai beni e servizi strumentali all'esercizio dell'ordinaria attività tipica, non potendosi estendere l'esenzione ad ogni pagamento tempestivamente effettuato con mezzi normali per qualsivoglia obbligazione contratta dall'imprenditore.

Con l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. (che esclude dalla revocatoria "*i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito*") si è inteso tutelare, oltre ai dipendenti, i creditori privilegiati per prestazioni di lavoro rese personalmente con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, ai professionisti ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., agli agenti ex art. 2751-bis, comma 1, n. 3, c.c. (per questi ultimi è possibile sostenere anche l'applicabilità della lett. a), nonché ai lavoratori parasubordinati.

La conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, rilevante ai fini della revocatoria ex art. 67,

comma 2, l. fall., deve sì essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (*ex multis*, Cass. Civ. n. 3854/2019).

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da un fallimento nei confronti di un fornitore per ottenere la revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall. di un pagamento eseguito nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento. Parte convenuta aveva eccepito la non revocabilità del pagamento ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a) e f), l. fall.

Si è esclusa l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. atteso che il servizio fornito dalla convenuta (analisi di eventuali anomalie nei contratti di leasing e finanziamento) era estraneo all'ordinaria attività della società poi fallita (commercio di calzature sanitarie e prodotti accessori) con la conseguenza che il relativo pagamento non poteva essere ritenuto irrevocabile ai sensi della disposizione invocata per il solo fatto di essere stato effettuato nei termini e tramite bonifico bancario.

Si è altresì esclusa l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. atteso che parte convenuta (società per azioni) con cui la società fallita era entrata in contatto per la prima volta in prossimità del fallimento e che per sua stessa ammissione si è avvalsa di soggetti esterni per l'espletamento dell'incarico, non poteva essere considerata un "collaboratore" della fallita ai sensi della richiamata disposizione.

Sulla scorta di dichiarazioni testimoniali e dalle informazioni riportate negli appunti scritti da una collaboratrice esterna della società convenuta (e a questa trasmessi) si è ritenuta accertata la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la conoscenza dello stato di insolvenza della società poi fallita.

[Sent. 26.10.2019Download](#)

(Massime a cura di Filippo Casini)